

DIRITTI DEL MINORE E “DIRITTO ALLO SPORT”

CHILDREN’S RIGHTS AND “RIGHT TO SPORT”

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1122-1153



Angela
BUSACCA

ARTÍCULO RECIBIDO: 14 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Già riconosciuta nell'ambito del "diritto a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età" dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, la pratica sportiva rappresenta certamente un elemento essenziale per un ottimale sviluppo del minore. Il legislatore italiano in questa logica sembra aver riconosciuto un vero e proprio "diritto allo sport" già con la l. 205/2017, che riconosce la garanzia del "diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore" (art. 1, comma 369, lett. e) e, successivamente, con i decreti attuativi della cd. riforma dello sport (ancora non entrati in vigore, ad eccezione del d.lgs. n.39/2021 e del d.lgs.40/2021) sembra abbia confermato le fondamenta di questo diritto. Del resto, anche le Corti di giustizia sono state spesso chiamate a dirimere questioni connesse allo status degli atleti minori in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, individuando nel "best interest of the child" il criterio guida delle decisioni assunte. Il contributo proposto intende analizzare la situazione attuale del diritto allo sport per i minori e le prospettive di riforma nell'ordinamento italiano, approfondendo alcuni profili relativi al tesseramento.

PALABRAS CLAVE: Atleti minori; diritto allo sport; tesseramento, responsabilità; best interest of the child.

ABSTRACT: *Sport activities certainly represent an essential element for an optimal development of the child and are recognized by the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC, 1989) as part of the "right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts" (art.31). In recent years, also the Italian legislator seems to have recognized a true "right to sport" for children, at first with Law n.205/2017, which recognises the guarantee of the "right to play sports as an irrepresible form for development of the minor's personality" (Article 1, paragraph 369, letter e), and successively with legislative decrees of the Reform of Italian Sport System (not yet all implemented). Moreover, Courts of Justice have often been called upon to settle issues related to the status of minor athletes, regarding exercise of parental responsibility and identifying the "best interest of the child" as the guideline for taking decisions. The proposed essay focuses the current situation of underage athletes right to sport also in the light of the Italian sports law reform, underlining some point regarding membership.*

KEY WORDS: *Underage athletes; right to sport; membership; best interest of the child.*

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. “DIRITTO ALLO SPORT” E “DIRITTI NELLO SPORT”: LE DIVERSE PROSPETTIVE DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA E LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI NELLO SPORT.- III. DIMENSIONE EUROPEA DELLO SPORT E “DIRITTO ALLO SPORT” TRA ORDINAMENTO SPORTIVO ED ORDINAMENTI STATALI.- IV. LA SITUAZIONE ITALIANA: LA TUTELA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA MINORILE TRA (PROPOSTA DI) MODIFICA DELLA COSTITUZIONE E RIFORMA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO.- V. IL TESSERAMENTO MINORILE.- 1. Pratica sportiva del minore, responsabilità genitoriale e “best interest of the child”.- 2. L’intervento del legislatore della riforma: l’art.16 commi 1-2 del d.lgs. n.36/2021.- 3. Il tesseramento dei minori stranieri.- VI. ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLO SPORT MINORILE NEL D.LGS. N.36/2021: FORMAZIONE E SICUREZZA DEI GIOVANI ATLETI.- 1. La formazione dei giovani atleti.- 2. Salute e sicurezza dei giovani atleti.- VII. NON PROPRIO UNA CONCLUSIONE...

I. INTRODUZIONE.

Il rapporto tra sport e minori costituisce uno dei temi classici della riflessione delle scienze sociali, inizialmente di quelle pedagogiche e sociologiche, sin da quando fu riconosciuto il fondamentale apporto di una corretta pratica sportiva per lo sviluppo armonico del fisico e della personalità dei bambini e dei fanciulli. Nel corso del secolo XX, l’importanza della pratica sportiva è stata progressivamente riconosciuta dagli ordinamenti statali, che hanno disposto l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole e promosso la partecipazione ad attività sportive extrascolastiche¹, ed altresì da ordinamenti ed istituzioni sovranazionali che hanno affermato e ribadito, in diversi documenti internazionali², il valore dello sport e delle attività fisiche per i bambini ed i fanciulli e la necessità di porre una serie di garanzie e tutele per accesso e pratica delle discipline sportive.

I dati riportati dalle indagini statistiche, peraltro, testimoniano altresì come lungo i decenni del secolo XX, i numeri della pratica sportiva da parte dei minori siano sensibilmente aumentati³, non soltanto per il progressivo aumento delle

- 1 Con riferimento all’esperienza italiana, cfr. BONINI, F.: *Le istituzioni sportive italiane: storia e politica*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 28; per un più generoso quadro dello sviluppo dello sport in Italia lungo il secolo XX, cfr. DIETSCHY P., PIVATO S.: *Storia dello sport in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2019; una diversa prospettiva è offerta da MANCUSO, C.: *Percorsi di storia ed antropologia dello sport*, Il Mulino, Bologna, 2022.
- 2 Il riferimento è, principalmente, alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 ed alla Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dell’UNESCO del 1978, poi aggiornata nel 2015, alle quali sarà dedicato il paragrafo 2; di interesse altresì anche la strategia europea di tutela dell’attività sportiva dei minori, alla quale sarà dedicato il successivo paragrafo 3.
- 3 Dalle indagini ISTAT relative alla pratica sportiva emerge come, nel biennio 2017-2018, il numero dei bambini e adolescenti (fascia d’età considerata 5-17 anni) che praticavano attività sportiva con continuità avesse superato la soglia dei 5 milioni, superando altresì il 50% della popolazione di riferimento (cfr. Report, *Stili di vita dei bambini e dei ragazzi*, consultabile on line all’indirizzo https://www.istat.it/it/files/2019/10/Report_Stili_di_vita_minori.pdf). Successivamente, anche in considerazione del blocco delle attività causato dalla pandemia da Sars-Cov-2 e dalle misure di contenimento, il numero dei praticanti ha subito,

• **Angela Busacca**

Ricercatore di diritto privato nell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. E-mail: angela.busacca@unirc.it.

discipline praticate, sia a livello agonistico che amatoriale, ma altresì per lo sviluppo dello sport femminile e l'incremento della pratica sportiva da parte delle bambine e delle ragazze⁴. Accanto alla dimensione educativa ed a quella di sviluppo fisico e relazionale, è emersa altresì la dimensione partecipativa del minore all'agonismo organizzato ed alle attività sportive regolamentate dall'ordinamento sportivo e, di conseguenza, sono state poste all'attenzione una serie di questioni collegate alla soggettività sportiva del minore ed al rilievo giuridico ed economico di quest'ultima⁵.

Lo "status" di soggetto dell'ordinamento sportivo, che l'atleta minore acquista con il tesseramento, comporta, infatti, una serie di diritti ed obblighi che si affiancano, intersecano ed in alcuni casi sovrappongono con le diverse situazioni giuridiche riferibili al minore nella realtà familiare, scolastica, commerciale, relazionale e finanche lavorativa. Lo stesso atto di ingresso del minore nell'ordinamento sportivo, cioè tesseramento, pone una serie di delicate questioni e si collega all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'autodeterminazione ed alla valutazione delle capacità ed inclinazioni del minore o, ancora, la questione della cittadinanza e dei limiti all'accesso alla pratica sportiva per i minori stranieri ma stabilmente presenti sul territorio italiano.

La pratica sportiva dei minori nell'ottica contemporanea, dunque, non risulta più relegata solo ad una dimensione ludico-ricreativa o scolastica, ma richiede attenzione ed un corretto inquadramento nel più generale ambito delle situazioni

tra il 2020 ed il 2021, un brusco calo, ma sembra avviato, già dalla primavera del 2022, ad una ripresa che potrebbe riportare, entro breve tempo, ai numeri pre-pandemia, come testimoniano sia l'indagine Istat "I numeri dello Sport", presentata e discussa presso il CONI nel luglio 2022 (report completo disponibile all'indirizzo: https://www.coni.it/images/numeri_dello_sport/SPORT_14lug_v8.pdf) sia il rapporto "Sport e Minori" realizzato da OpenPolis e Osservatorio #conibambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile (consultabile on line all'indirizzo: <https://www.conibambini.org/2021/06/18/i-minori-e-lo-sport-presentato-il-rapporto-nazionale>).

- 4 Sebbene in crescita rispetto ai decenni precedenti, sia con riferimento al numero delle praticanti che al numero delle discipline, lo sport femminile sconta un gender gap nell'ambito dell'ordinamento sportivo, che si riflette sia sui numeri delle giovani sportive "in ingresso" ma soprattutto su quello delle sportive che scelgono di continuare assiduamente a praticare sport ed a farlo in modo agonistico. Considerando, infatti, che lo sport femminile è, almeno fino all'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021, confinato nell'ambito del non-professionismo e che le giovani atlete godono di minori tutele e garanzie rispetto ai giovani atleti maschi, non stupisce che la maggior percentuale di abbandono della pratica sportiva (particolarmente della pratica sportiva agonistica) si registri proprio nel passaggio dalla minore età all'età adulta ed oltre la fascia degli studi universitari, proprio per le difficoltà di contemporare l'attività con la gestione della vita lavorativa e familiare. Sullo sport femminile, nell'ambito di una vasta bibliografia, cfr. CANELLA, M., GIUNTINI, S., GRANATA I.: *Donna e Sport*, FrancoAngeli, Milano, 2019; con riferimento alla prospettiva giuridica ed alle proposte di riforma: INDRACCOLO, E.: "Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma dello sport femminile in Italia", *AJL*, 2020, p. 594; TORRISI, A.: "Il calcio femminile nella recentissima riforma", in AA.VV. *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi* (a cura di G. DI ROSA, S. LONGO, T. MAUCERI), Giappichelli, Torino, 2021, p. 277; sia consentito altresì il riferimento a BUSACCA, A.: "Parità di genere e non discriminazione delle donne nello sport" in AA.VV. *Uguaglianza uomo-donna storia di un'incompiuta* (a cura di C. PARRINELLO), ESI, Napoli, 2019, p. 121.
- 5 RIGAZIO, S.: *Autodeterminazione del minore ed attività sportiva*, Giappichelli, Torino, 2018; BACCIARDI, E.: "La tutela del minore nell'attività sportiva", in AA.VV. *Sport e ordinamenti giuridici* (a cura di L. BRUSCUGLIA, R. ROMBOLI), Pisa University Press, Pisa, 2009, p. 173; con riferimento all'ordinamento spagnolo, cfr. RODRIGUEZ TEN, J., MILAN GARRIDO, A.: *Regimen juridicos de los deportistas menores de edad*, Reus, Barcelona, 2020.

giuridiche soggettive e delle tutele facenti capo al minore. Con riferimento alla situazione italiana, il primo richiamo non può che essere alle norme della Costituzione, ed in particolare agli artt. 2 e 30, ed al cd. “statuto dei diritti del minore” dell’art.315 bis cc.⁶, per proseguire poi con tutte le diverse norme dedicate ai minori e disseminate nei codici e nelle leggi speciali. Negli ultimi anni, peraltro, il legislatore nazionale si è più volte pronunciato in termini di “diritto allo sport” per i minori: prima nelle pieghe della legge n.205/2017⁷ e, successivamente, in modo più diretto con la legge n.86/2019 (“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”)⁸ alla quale tuttavia hanno fatto seguito, in sede di attuazione della delega, solo poche e frammentarie disposizioni contenute nel d.lgs. n.36/2021⁹, nel d.lgs. 37/2021¹⁰ e nel d.lgs. n.40/2021¹¹, senza che la materia dello sport minorile fosse destinataria, anche in sede di riforma, di un corpus normativo organico e completo. Una maggiore e più articolata considerazione dello sport minorile, peraltro, è presente anche in altri progetti di riforma attualmente in discussione in altri Stati UE, quali ad esempio la Spagna e, a livello sovranazionale, nelle strategie e politiche di promozione dei valori sociali dello sport adottate dalle istituzioni dell’Unione Europea e di diversi Paesi Membri UE.

Parallelamente, anche l’ordinamento sportivo, sia a livello internazionale che nazionale, sembra aver preso coscienza della necessità di una maggiore attenzione allo sport minorile ed alla condizione dei giovani atleti, muovendosi su di un duplice binario: da un lato quello delle garanzie dell’accesso alla pratica sportiva e della

- 6 LA ROSA, E.: “Diritti dei figli e responsabilità genitoriale nell’evoluzione della famiglia”, *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2020, p. 919; GORASSINI, A.: “La famiglia vista dal figlio”, in AA. VV. *La famiglia all’imperfetto* (a cura di A. BUSACCA) ESI, Napoli, 2016, p.31. Per una lettura sistematica delle disposizioni sul cd. “statuto dei diritti del figlio”, cfr. AA. VV.: “Lo statuto dei diritti del figlio” in AA. VV. *La riforma della filiazione* (a cura di C. M. BIANCA), WKI Cedam, Milano, 2015, pp. 55-166; AA.VV.: “Nuovo Titolo IX del libro I rubricato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”” in AA.VV. *Filiazione. Commentario al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014, p. 88-210.
- 7 Legge 27.12.2017 n.205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 in GU n.302 del 29.12.3027, supplemento ordinario. Sul punto, cfr. LUBRANO, E.: “Il diritto allo sport come diritto fondamentale anche in prospettiva costituzionale”, *DirittiFondamentali.it*, 2020, p. 234.
- 8 Legge 08.08.2019 n.86, Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, in GU 16.08.2019, serie generale n.191. Sui principi ispiratori della riforma, cfr. SANTORO, L.: “La legge delega 86/2019 e le norme di attuazione: uno sguardo d’insieme”, in AA. VV. *Commento alla riforma dello sport* (a cura di L. SANTORO, G. LIOTTA), Palermo University Press, 2021, p. 9; PITTALIS, M., “L’attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione”, *Corriere Giuridico*, 2021, p. 737; RIPA, L.: “Riforma strutturale dello sport italiano: verso una nuova figura di lavoratore sportivo?”, *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2020, p.201.
- 9 D.lgs. 28.02.2021 n.36, Attuazione dell’art.5 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, in GU del 18.03.2021, serie generale n.67.
- 10 D.lgs. 28.02.2021, n 37, Attuazione dell’art.6 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e società sportive e di accesso ed esercizio alla professione di agente sportivo, in GU del 18.03.2021, serie generale n.67.
- 11 D.lgs. 28.02.2021, n 40, Attuazione dell’art.9 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, in GU del 18.03.2021, serie generale n.67.

libertà di circolazione e dall'altro lato quello delle tutele contro possibili situazioni di abuso e molestie nonché di situazioni patologiche indirizzate ad alterare la lealtà delle prestazioni sportive¹².

Nelle pagine seguenti, prendendo le mosse dall'art.31 della Convenzione dei Diritti del fanciullo, si cercherà di delineare il quadro di riferimento che ha condotto alle più recenti affermazioni in tema di “diritto allo sport” per i minori e, con riferimento alla realtà italiana, alle disposizioni del d.lgs. n.36/2020 in materia di tesseramento, formazione e sicurezza dei giovani atleti. In tema di riforma dell'ordinamento sportivo, peraltro, appare opportuno ricordare, altresì che anche in Spagna è attualmente in discussione un progetto di riforma per aggiornare la *Ley Organica del Deporte*¹³, risalente ormai al 1990 e considerata, per molti versi, poco adeguata alla complessità dello sport contemporaneo.

II. “DIRITTO ALLO SPORT” E “DIRITTI NELLO SPORT”: LE DIVERSE PROSPETTIVE DELLA “CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA” E LA “CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI NELLO SPORT”.

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Right of the Child¹⁴) adottata dalle Nazioni Unite nel 1989 viene comunemente indicata come

-
- 12 Per quanto possa apparire strano, le Carte Federali delle FSN non contengono alcun riferimento particolare alle condotte abusive e moleste, anche a sfondo sessuale, realizzate in danno di atleti minori, sicché le condotte vengono considerate genericamente come “illecito sportivo” e perseguite e sanzionate alla stregua delle altre ipotesi, ben meno gravi, di illecito sportivo. Negli ultimi anni, anche sul portato dell'emergere dei fenomeni di abuso nel mondo sportivo, alcune FSN, prime fra tutte la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e la Federazione Italiana Arrampicata Sportiva (FIAS) e la Federazione Italiana Scherma (FIS) hanno adottato specifici codici di condotta ed integrato le Carte Federali con apposite previsioni; anche la FIGC ha adottato misure di tutela dei minori ed adottato un apposito “Codice di Condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff” (consultabile nell'apposita sezione del sito FIGC dedicata alla tutela dei minori). Anche il CONI ha adottato alcune misure, seppur ancora marginali, indicando una linea di indirizzo, rivolta alle Federazioni, per uniformare il trattamento sanzionatorio con la previsione della radiazione perpetua per tutti i soggetti condannati per abusi sessuali. In argomento, cfr. GRILLO, R.: “Abusi sessuali e bullismo nello sport”, *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, p.31; sia consentito altresì il rinvio a BUSACCA, A.: “Brevi note in tema di abusi a sfondo sessuale nel mondo sportivo: verso una tutela (più effettiva) per gli atleti e le atlete più giovani?”, *Olympialex Review*, 2020, p. 70.
- 13 Il progetto di legge di riforma della legge dello sport (Anteproyecto de Ley del Deporte, consultabile on line all'indirizzo <https://www.culturaydeporte.gob.es/ca/dam/jcr:bc5c0b85-0cb9-4877-9f89-47dfa6b63c4/antepoyecto-ley-deporte.pdf>) è stato approvato nello scorso mese di dicembre dal Consiglio dei Ministri ed è in attesa di approvazione da parte del Parlamento; si tratta di un testo che attualizza la legge organica dello sport del 1990 proponendo una più inclusiva visione del diritto allo sport come diritto della persona (espressamente previsto all'art.2) ed al contempo offrendo un quadro giuridico più rispondente all'attuale complessità ed ai profili economici del fenomeno sportivo.
- 14 Convenzione sui diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n.176/1991; per il testo completo, cfr. https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita.pdf. Sulla traduzione dall'originale inglese, appare opportuno sottolineare che il termine inglese “child” viene comunemente utilizzato per indicare sia i bambini che i fanciulli: la Convenzione ONU può quindi essere indicata come Convenzione sui diritti dell'Infanzia o Convenzione sui diritti dei bambini; ancora, come Convenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti o Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; quest'ultima è la denominazione scelta dal Garante per l'Infanzia italiano, in considerazione delle diverse fasce d'età dei destinatari di età compresa tra 0 e 18 anni.

una sorta di “Carta fondamentale dei diritti del minore” caratterizzata da una rinnovata concezione del soggetto, non più destinatario unicamente di istanze di tutela, secondo un approccio da più parti definito “paternalistico”, ma piuttosto titolare di una serie di situazioni giuridiche che affiancano alle libertà e diritti fondamentali propri di ogni persona umana anche specifiche situazioni collegate alla realtà ed alle dinamiche familiari¹⁵. Tra le disposizioni della Convenzione ricopre particolare valore l’art.12 in tema di autodeterminazione e partecipazione alle decisioni che lo riguardano¹⁶: si tratta di una importante inversione di rotta che permette di individuare una precisa promozione del soggetto minore, protagonista di dinamiche partecipative e non più mero riferimento di decisioni e scelte altrui. Sebbene nella Convenzione non sia presente la parola “sport”, la pratica sportiva viene ricondotta all’ambito dei diritti garantiti dall’art. 31 (“1. Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali”). Il duplice livello della disposizione, che prevede al comma 1 il riconoscimento del diritto ed al comma 2 il medesimo diritto ma proposto in chiave di effettiva partecipazione, permette una interpretazione in termini di riconoscimento del diritto allo sport sia come attività libera attività di gioco che come attività regolata dall’ordinamento sportivo, inquadrata come attività ricreativa ma, per certi versi, riferibile anche alla vita culturale. Lo sport come attività realizzatrice della persona e fattore di sviluppo della personalità del minore trova nell’art.31 della Convenzione pieno riconoscimento anche in considerazione dei limiti che vengono posti (diritto al riposo e diritto ad attività consone all’età) e che servono da tutela contro eventuali situazioni di abuso e di strumentalizzazioni dell’attività sportiva che ne fanno non più un elemento di sviluppo ma piuttosto un rischio per la crescita equilibrata del minore.

L’attività sportiva ricondotta all’art.31 della Convenzione è una attività considerata nella sua essenza ed avulsa da ogni valutazione in termini economici

15 RIGAZIO, S.: *Autodeterminazione del minore*, cit., p. 18; l’autrice sottolinea come il mutamento di prospettiva dalla concezione paternalistica a quella che potremmo definire centripeta verso gli interessi ed i diritti del minore “si realizza, da un lato nel riconoscimento delle singole classiche libertà in tema di diritti fondamentali, attribuiti ad ogni essere umano dai trattati internazionali e qui adattate alla specifica situazione del minore, dall’altro nell’introduzione di una serie di diritti “nuovi” strettamente legati alla peculiarità della condizione minorile, all’interno ed all’esterno del nucleo familiare”.

16 L’art. 12 recita: “1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.” Anticipando quanto sarà oggetto di più approfondita analisi in seguito, può già anticiparsi come il legislatore della riforma abbia preso in considerazione non soltanto l’ascolto e l’opinione del minore, ma altresì il consenso del minore, che abbia raggiunto i 14 anni, ai fini della validità del tesseramento sportivo.

o di prestazione lavorativa: lo sport per i minori è una attività ludico-ricreativa e di crescita psico-fisica; tuttavia, proprio la previsione dei limiti risulta utile anche proprio per quelle ipotesi nelle quali l'attività sportiva del minore assume particolare rilievo e possa dare luogo a situazioni di sfruttamento od allenamenti eccessivi od ancora ingenerare ansie e timori in vista di un risultato (indicato ed atteso dagli adulti) che si rivelano negativi per il minore od ancora portare a relazioni distorte. Sotto quest'ultimo profilo, viene altresì in considerazione il successivo art. 34 che tutela i bambini contro ogni forma di sfruttamento ed abuso¹⁷.

Diverse organizzazioni internazionali hanno elaborato documenti e dichiarazioni relative alla pratica sportiva dei minori ed ai diritti e le tutele connesse: di particolare la "Carta Internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport" dell'UNESCO¹⁸ che, all'art.1 non soltanto sancisce "il diritto fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica ed allo sport" per ogni essere umano, senza discriminazioni (comma 1¹⁹), ma specifica l'attenzione per i bambini in età prescolare (comma 3²⁰) e per le bambine e le ragazze (comma 4²¹) e per l'inclusione dei programmi di educazione fisica nelle scuole (comma 7²²).

-
- 17 L'art. 34 recita: "Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico". Anche in questo caso, anticipando le considerazioni del successivo paragrafo 6, può evidenziarsi come il legislatore della riforma abbia inteso rafforzare la sicurezza dei minori che praticano sport, anche attraverso la creazione della nuova figura del "responsabile della sicurezza".
- 18 La Carta Internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport è stata formulata per la prima volta nel 1978 e riproposta in una nuova versione, che ha recepito istanze e innovazioni, tra le quali proprio la tutela di genere e la maggior attenzione verso i minori e le altre categorie più deboli, nel 2015; per leggere il testo, nella traduzione italiana: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita.
- 19 L'art.1 comma 1 recita: "Ogni essere umano ha il diritto fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport, senza discriminazione sulla base di origine etnica, genere, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, economica o qualsiasi altra base"; accanto al comma 1 appare opportuno richiamare altresì il comma 6 che proietta la pratica dell'attività fisica e sportiva nell'ambito della realizzazione umana e personale: "Ogni essere umano deve avere l'opportunità di raggiungere un livello di realizzazione corrispondente alle proprie potenzialità e interessi, attraverso l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport"
- 20 Il comma 3 prevede una attenzione particolare per alcune categorie che sono considerate portatrici di particolare vulnerabilità e che, in passato, sono state anche oggetto di discriminazione e preclusione dalla partecipazione alle attività sportive: "Opportunità inclusive, adattate e sicure di partecipazione all'educazione fisica, attività fisica e sport devono essere garantite a tutti gli esseri umani, in particolare i bambini in età prescolare, le donne e le ragazze, gli anziani, le persone con disabilità e le popolazioni indigene"; con riferimento ai bambini, la disposizione deve leggersi altresì alla luce del punto 9 del preambolo nel quale viene sottolineato come "l'esperienza di gioco precoce, con i genitori e con coloro che se ne prendono cura, e la partecipazione all' educazione fisica di qualità sono i punti di partenza essenziali per i bambini nell'apprendere le competenze, i comportamenti, i valori, le conoscenze, la comprensione e il piacere necessari per la partecipazione permanente all'attività fisica, allo sport e nella società in generale".
- 21 Una rafforzata considerazione dello sport femminile e la tutela delle pari opportunità per donne e ragazze costituisce una delle innovazioni del testo aggiornato nel 2015; sul punto, l'art.1 comma 4 recita: "Pari opportunità di partecipazione e coinvolgimento a tutti i livelli di supervisione e presa di decisione nell'educazione fisica, attività fisica e sport, a scopo sia di ricreazione, sia di promozione della salute o dell'alta prestazione, è un diritto di tutte le ragazze e ogni donna che deve essere attivamente rafforzato".
- 22 L'attenzione al sistema educativo ed alla presenza dell'educazione fisica nei programmi formativi delle scuole è oggetto dell'art.1 comma 7 ("Ogni sistema educativo deve assicurare la necessaria presenza ed importanza dell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport, al fine di equilibrare e rafforzare i

Accanto alla Carta Internazionale per l'educazione fisica e lo sport, l'UNESCO ha promosso anche la "Carta dei diritti dei bambini nello Sport", un documento particolare che si colloca idealmente al crocevia tra ordinamenti, proiettandosi anche nell'ordinamento sportivo ed informando le attività dei settori giovanili delle FSN²³.

La "Carta dei diritti dei bambini nello Sport" riveste un ruolo particolare, poiché non si rivolge agli Stati, ma piuttosto agli interlocutori dei piccoli atleti (genitori, istruttori, insegnanti, dirigenti, società ed associazioni sportive) e riconosce una serie di "diritti" inerenti alla pratica sportiva, alle modalità di allenamento e riposo, agli ambienti ed alle condizioni della pratica sportiva, nonché alla tutela della salute e della personalità. I diversi punti della Carta declinano in chiave sportiva una serie di situazioni giuridiche di vantaggio del minore già presenti nelle legislazioni ordinarie e trovano una indubbia traduzione in termini di diritto positivo e di elaborazione giurisprudenziale²⁴. Con riferimento alla realtà italiana, pur in assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza ha garantito una efficace tutela all'attività sportiva del minore attraverso l'ordinaria disciplina codicistica in tema di responsabilità²⁵; a titolo esemplificativo, il "diritto di beneficiare di un ambiente sano", il "diritto di praticare sport in assoluta sicurezza e salvaguardia della propria salute" ed il "diritto di essere circondato e preparato da personale qualificato" si traducono negli obblighi che gravano sull'organizzatore delle manifestazioni sportive e sul gestore delle attività sportive (sia esso sodalizio sportivo affiliato o meno ad una FSN, DSA o EPS) ed altresì sul gestore degli impianti, riconducibili, tra gli altri, agli artt. 1218, 2050 e 2051 cc.; il "diritto di seguire gli allenamenti adeguati ai giusti ritmi", il "diritto di partecipare a competizioni adeguate alle varie età" ed il "diritto di misurarsi con giovani in condizioni di parità" si traducono

legami tra l'attività fisica e le altre componenti dell'educazione. Si deve inoltre garantire che le lezioni di educazione fisica di qualità ed inclusive, preferibilmente su base giornaliera, siano intese come una parte obbligatoria dell'istruzione primaria e secondaria e che lo sport e l'attività fisica a scuola e in tutti gli altri canali delle istituzioni educative svolgano un ruolo fondamentale nelle routine quotidiane dei bambini e dei giovani") e costituisce poi oggetto di ulteriori disposizioni che evidenziano l'imprescindibilità dell'apporto delle attività fisiche e sportive alla formazione dei minori.

- 23 A titolo esemplificativo, può considerarsi la versione esplicita e commentata proposta dalla FIGC (https://www.figc.it/media/2350/carta_diritti_bambini_vs_20_3_2012.pdf).
- 24 Offrono una panoramica delle principali elaborazioni sui diversi portati giuridici dell'attività sportiva, FRATTAROLO, V.: *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2005; CALCIANO, M.C.: *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010; elaborazioni giurisprudenziali ed analisi dei principali indirizzi della dottrina in PITTALIS, M.: *Sport e Diritto*, WKI, Milano, 2019.
- 25 In argomento, nell'ambito di una vasta bibliografia, cfr. LIOTTA, G.: "La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive" in SANTORO, L., LIOTTA, G.: *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè 2020, p. 286; PIGNALOSA, M.P.: "La responsabilità civile nello sport", in AA. VV. *Diritto dello sport* (a cura di G. CASSANO, A. CATRICALÀ), Maggioli, Rimini, 2020, p. 304; RENDE, F.: "La responsabilità degli istruttori sportivi", *Olympialex Review*, 1/2020, p.89; PITTALIS, M.: *Sport e Diritto*, cit., p. 431 ("la responsabilità dell'organizzatore di eventi sportivi"), p. 483 ("la responsabilità del gestore di impianti sportivi"), p. 547 ("la responsabilità degli insegnanti e degli istruttori sportivi"); VALENZA, C. A.: "La responsabilità civile dell'atleta e degli insegnanti e degli istruttori", DI MARTINO G.: "La responsabilità dell'organizzatore di eventi e del gestore di impianti sportivi", entrambi in AA. VV. *Diritto Privato dello Sport* (a cura di E. BATTELLI), Giappichelli, Torino p. 137 e p. 157; DI CIOMMO, F., VITI, V.: "La responsabilità civile in ambito sportivo", in AA. VV. *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPÒRE), Giuffrè, Milano, 2008, p.277.

negli obblighi di diligenza e protezione che gravano su istruttori ed allenatori e, più in generale, sui diversi soggetti preposti al settore tecnico e gestionale delle società ed associazioni sportive e che possono essere chiamati a rispondere in caso di scelte e decisioni che si rivelano penalizzanti o foriere di danno per i giovani atleti, riconducibili, principalmente, agli artt. 2048 e 2049cc.. Significativamente, l'ultimo punto della Carta sancisce il "diritto a non essere un campione" che, unitamente al "diritto di divertirsi e giocare" ed al "diritto di fare sport", possono ricondursi alla generale tutela dello sviluppo della personalità nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore nonché alla tutela dell'autodeterminazione che si ritrovano nell'art.315 bis comma 1 e che saranno oggetto di considerazione nelle pagine seguenti.

III. DIMENSIONE EUROPEA DELLO SPORT E "DIRITTO ALLO SPORT" TRA ORDINAMENTO SPORTIVO ED ORDINAMENTI STATALI.

La Carta Olimpica proclama solennemente la qualifica della pratica sportiva come "diritto dell'uomo" affermando altresì che "ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze"²⁶. Se tale affermazione costituisce una invariante dell'ordinamento sportivo e trova declinazione nei diversi statuti dei Comitati Olimpici e delle Federazioni Sportive Internazionali e Nazionali, con riferimento agli ordinamenti statali il "diritto allo sport" come autonoma situazione giuridica rilevante e meritevole di tutela non gode di un riconoscimento univoco e generalizzato, ma sconta una frammentazione dovuta non soltanto alle diverse tradizioni ed esperienze giuridiche, ma altresì al diverso grado di autonomia riconosciuto all'ordinamento sportivo nazionale.

Limitando l'analisi ai soli Stati membri dell'UE, emergono significative differenze anche in riferimento alla presenza o meno dello sport nelle Costituzioni ed alle discipline statali in tema di ordinamento sportivo, nel rispetto del principio di autonomia e specificità dello stesso, ed in tema di rilevanza in sede civile e penale di attività e condotte correlate allo sport²⁷. Nell'ambito di tali normative, peraltro, solo in anni recenti si sono registrati interventi specifici dedicati ai minori e questo può spiegarsi come riflesso del generale processo di avvalorazione del "*best interest of the child*" che ha caratterizzato gli ultimi decenni ed altresì come un

26 Il principio è enunciato al punto n.4 dei Principi Fondamentali: "The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity, and fair play". Il testo della carta olimpica, nella versione in vigore dal 21.08.2021, è consultabile, nelle versioni inglese e spagnola, all'indirizzo: <https://olympics.com/ioc/documents/international-olympic-committee/olympic-charter>.

27 Una panoramica delle disposizioni in materia di sport presenti nelle Costituzioni degli Stati membri UE viene offerta da LUBBRANO, E.: "Il diritto allo sport", cit., p. 241; tra le Costituzioni indicate si ritrovano quelle di Spagna e Portogallo, che promuovono un diritto allo sport generalizzato ma altresì quelle di Croazia e Ungheria, che propongono un approccio centrato sull'attività sportiva come diritto alla salute.

recepimento di istanze di matrice sovranazionale, che rispecchiano il cd. “modello europeo di sport”²⁸, come emergente dalle dichiarazioni e dai provvedimenti dell’Unione.

Proprio nel corso degli ultimi decenni l’Unione Europea ha manifestato un crescente interesse nei confronti del fenomeno sportivo ed ha, in più riprese, promosso campagne di informazione e sensibilizzazione indirizzate ad affermare una cultura dello sport come volano di crescita sociale, inclusione e contrasto alle discriminazioni²⁹. Dopo un primo approccio caratterizzato da una spiccata attenzione ai profili economici del fenomeno sportivo ed alla incidenza di alcune regolamentazioni sportive sulla disciplina della concorrenza e della libera circolazione dei lavoratori, si è assistito ad un significativo mutamento che è stato identificato in dottrina come “passaggio da un’Europa economica dello sport verso la costruzione di un’Europa sociale dello sport”³⁰.

Scorrendo le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE), lo sport viene in considerazione già all’art.6 come uno dei settori nei quali l’azione dell’Unione deve indirizzarsi a sostenere, coordinare e completare l’azione degli Stati membri³¹; ed al riguardo, non è un caso che lo sport sia indicato, alla lettera e) accanto ad istruzione, formazione professionale e gioventù, proprio per evidenziarne le inferenze con lo sviluppo e la crescita dei giovani. Il successivo art.165 (ex art. 149 del TCE), nello specificare l’azione dell’UE nel settore indicato, prevede, al comma 1, una mission di carattere generale finalizzata alla promozione dello sport (“l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”) ed al comma 2, nell’ambito delle finalità delle azioni dell’Unione, attività di sviluppo delle attività sportive e di tutela degli sportivi, con particolare attenzione agli sportivi più giovani (“l’azione dell’Unione è intesa: (...) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi

28 PIERINI, M.: “L’autonomia del fenomeno sportivo nell’ordinamento repubblicano e dell’Unione Europea” e BASTIANON, S.: “Il modello sportivo europeo e la condizione giuridica degli sportivi stranieri” in AA. VV. *Diritto dello sport*, cit., p.33 e p.191; BASTIANON, S.: *L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Giappichelli, Torino, 2016.

29 La funzione sociale dello sport costituisce uno dei motivi ispiratori del Libro Bianco sullo sport presentato dalla Commissione nel 2007, che ha costituito la prima iniziativa globale in tema di sport ed ha coinvolto i diversi protagonisti del mondo sportivo per fornire un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa. Il testo completo, in lingua italiana, può leggersi all’indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391>; per alcuni commenti, cfr. MARASSI, S.: “Il dialogo sociale europeo in materia di sport”, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2011.

30 DIGENNARO S., GASPARINI W.: “La costruzione di un’Europa sociale dello sport”, *Rivista Trimestrale di Scienze dell’Amministrazione*, 2013, p. 27.

31 VALCADA, M.: “L’Unione Europea e lo Sport”, in COLANTUONI, L.: *Diritto Sportivo* (II ed. a cura di IUDICA, F.), Giappichelli, Torino, 2020, p. 11; BASTIANON, S., NASCIMBENE B.: *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli, Torino, 2011.

responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi").

Le affermazioni di principio contenute nel TFUE sono state più volte riprese in successivi atti e documenti, tra i quali appare opportuno ricordare le Risoluzioni del Consiglio dedicate al piano di lavoro dell'UE per lo sport che, con cadenza periodica, definiscono gli obiettivi guida, individuano le aree di interesse e di intervento, indicando strategie ed azioni, e rivolgono l'invito ad una partecipazione sinergica ai diversi soggetti quali: gli Stati membri, la Commissione UE, le Presidenze (di turno) del Consiglio nonché il Movimento Sportivo e, con una considerazione generica, "le altre parti interessate". Scorrendo il testo della più recente Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri "sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1° gennaio 2021-30 giugno 2024)"³² vengono in considerazione diversi ambiti che riflettono l'esigenza di promozione e tutela dei giovani atleti, dall'obiettivo primario della promozione dello sport per uno stile di vita attivo e rispettoso dell'ambiente, della coesione sociale e della cittadinanza attiva, a quello della tutela dell'integrità e dei valori dello sport (e del contrasto ad ogni forma di abuso) fino all'attuazione del capitolo Sport del programma Erasmus+. Sebbene non formalmente citate, è chiaro che sia la promozione della personalità dei minori attraverso l'attività sportiva che la tutela contro le discriminazioni veicolando i valori sportivi di inclusione rappresentino due invarianti dell'azione dell'Unione Europea³³. Anche gli ordinamenti nazionali dei singoli Stati Membri UE hanno dedicato maggiore attenzione allo sport minorile ed in particolare può ricordarsi Germania e Francia siano state e sia tutt'ora in prima linea nel contrasto ai fenomeni di abuso e molestie in danno dei minori nel mondo sportivo o come la Spagna preveda, nella nuova disciplina in fase di discussione, specifiche disposizioni sullo sport per i minori con precisi obblighi di protezione a carico delle società sportive e degli enti dell'ordinamento sportivo.

IV. LA SITUAZIONE ITALIANA: LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA MINORILE TRA (PROPOSTA DI) MODIFICA DELLA COSTITUZIONE E RIFORMA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO.

Con riferimento all'Italia, l'attività sportiva viene tradizionalmente ricondotta al novero dei diritti fondamentali nell'ambito dell'art.2 Cost e, con riferimento ai minori, negli artt. 30-31 con riferimento all'ambito familiare ed al più generale obbligo di protezione dell'infanzia e della gioventù.

32 Il testo completo della Risoluzione 2020/C 419/01, può leggersi all'indirizzo [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1204\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1204(01)&from=EN)

33 RIPA, L.: "La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario", *AJL*, 2015, p. 199.

L'assenza di ogni riferimento allo sport e delle attività sportive nel testo della Costituzione Repubblicana ha precise motivazioni e connotazioni storiche che, tuttavia, possono dirsi superate, soprattutto in riferimento alle istanze di riforma indirizzate ad inserire una disposizione che esalti il valore educativo e sociale dello sport. Dopo la riforma del titolo V e la considerazione incidentale dell'ordinamento sportivo come oggetto di legislazione concorrente nell'ambito del riparto di competenze tra Stato e Regioni, si sono succedute diverse proposte di modifica della Costituzione finalizzate all'inserimento di una apposita disposizione riguardante l'attività sportiva³⁴. Ultimo in ordine di tempo ed attualmente in itinere, il disegno di legge costituzionale C3351³⁵, già approvato in prima lettura dai due rami del Parlamento nella primavera del 2022, contiene un unico articolo di modifica dell'art.33 con l'introduzione dell'ultimo comma che recita: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". La stessa scelta di inserire il nuovo comma nell'articolo dedicato alla libertà dell'arte e della scienza e del relativo insegnamento nonché delle norme generali sull'istruzione testimonia un preciso indirizzo del legislatore, inteso a valorizzare il valore educativo e formativo dello sport, implicitamente guardando alla funzione che esso svolge per la crescita delle nuove generazioni.

Del resto la prima (e fino ad ora unica) affermazione del diritto allo sport in termini di diritto positivo è riferita proprio ai minori ed è quella contenuta nella legge 205/2017, art.1 comma 369 laddove si ritrova, tra le finalità del "Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", anche quella di: "garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione".

A seguito di questa prima affermazione, anche la legge delega n.86/2019 ha previsto tra gli obiettivi la "tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività" (art. 5, lett.d) ripresa poi tra le finalità del d.lgs. n.36/2021 nel "riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche" (art.3 comma 2 lett. e) e nel "proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolar modo i minori" (art.3 comma 2 lett. g). In particolare, è interessante notare come nel riferirsi alla pratica sportiva l'art.3

34 Tra le prime proposte possono ricordarsi quella avanzata nel 2009, durante la XVI legislatura, da parte dell'on Di Centa, e quella avanzata nel 2013, durante la XVII legislatura, dall'on. Vezzali; entrambe le proponenti sono ex atlete e nomi di spicco della storia dello sport italiano.

35 Il testo del DDL costituzionale C3351, con i link ai dossier ed alle documentazioni dei diversi passaggi in aula, può leggersi all'indirizzo <https://www.sport.governo.it/it/sport-in-costituzione/presentazione>.

comma 1 del d.lgs. n.36/2021 riprenda la formula di apertura della legge n. 91/81 (l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero) riferita a tutti gli sportivi, mentre successivamente, al comma 2 lett.e), si esprima in termini di diritto allo sport con riferimento unicamente ai minori.

La scelta del legislatore statale di non raggruppare in un apposito titolo la normativa in tema di sport minorile desta qualche perplessità poiché, di fatto, mantiene inalterata l'attuale situazione di frammentarietà del quadro normativo; guardando all'attuale situazione normativa italiana, a pochi mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021³⁶, sono solo pochi e frammentari gli indici di rilevanza normativa dello sport minorile: in particolare, possono ricordarsi la legge n. 91/81 (laddove viene considerata l'attività giovanile in relazione al premio di formazione) e la legge n. 376/2000 (laddove, in tema di doping, prevede la minore età del soggetto quale circostanza aggravante). La scarsa attenzione del legislatore statale per lo sport minorile si spiega tradizionalmente, come già detto, in virtù dell'implicita attribuzione della competenza dell'ordinamento sportivo e, specificamente, delle Federazioni Sportive Nazionali; tuttavia, tale competenza e le normative che ne derivano, spiegano il proprio ambito di operatività nell'ordinamento sportivo e nelle questioni ad esso riferibili. Resta quindi rimessa all'opera degli interpreti la soluzione di alcune criticità emerse nella prassi e determinate dall'intersezione tra normativa sportiva e normativa statale sui minori e che sono emerse negli ultimi decenni proprio sul portato della rinnovata considerazione del minore come baricentro degli interessi della famiglia e come soggetto portatore di un "*best interest*" la cui tutela e valorizzazione devono indirizzare tutte le decisioni che lo riguardano.

Guardando alla dimensione attuale dello sport minorile, le questioni emergenti sono diverse e complesse ed interessano differenti momenti della "vita sportiva" del minore: senza pretesa di esaustività, possono indicarsi le questioni relative all'acquisto della soggettività sportiva tramite il tesseramento; al passaggio alla maggiore età con le problematiche legate all'eventuale sussistenza del vincolo sportivo ed ai limiti in tema di autodeterminazione; alla tutela della istruzione e della formazione professionale, nella prospettiva dell'inserimento nel mondo del lavoro (cd. *dual career*); alla tutela dell'integrità fisica nella pratica sportiva, con i differenti profili di responsabilità per il danno procurato (o auto-procurato) o

36 Al momento della chiusura del presente contributo (22 ottobre 2022), la data di entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021 è fissata al 1° gennaio 2023, tuttavia non mancano richieste, particolarmente da parte del mondo sportivo, indirizzate ad un ulteriore posticipo della data. Già in data 29.09.2022, pochi giorni dopo l'approvazione del cd. decreto correttivo, la FIP ha diramato un comunicato che esprime la preoccupazione per la tempistica (definita "assurda") che determinerebbe un intervento della riforma a metà della stagione sportiva con una riduzione dei tempi previsti e difficoltà di organizzazione e pianificazione per i club (la nota FIP può leggersi all'indirizzo <https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14556>). Sul punto si rinvia, altresì, alla successiva nota n.48.

subito in fase di attività o per i danni subiti a causa dello stato dell'impianto o per carenze dell'organizzatore; alla tutela contro le pratiche dopanti e illecite tese ad alterare la lealtà delle competizioni; alla considerazione del minore come prestatore di lavoro sportivo e parte di contratti ed accordi con sodalizi ed intermediari; alla tutela contro situazioni di abuso e molestie (anche) a sfondo sessuale; alla gestione dei diritti di immagine e, più in generale, allo sfruttamento economico della notorietà dell'atleta minore; all'utilizzo, da parte del minore stesso, della Rete ed in particolare dei social media anche solo per finalità comunicative e ludiche ed alle questioni correlate al trattamento ed alla tutela dei dati personali del minore.

La molteplicità delle questioni impone, ai fini dell'economia del presente contributo, la scelta di una tematica alla quale dedicare alcune riflessioni più analitiche; in considerazione sia degli interessi coinvolti che della funzione costitutiva della soggettività sportiva, la scelta è ricaduta sull'atto di tesseramento, che chiama in causa anche i diversi profili della capacità del minore e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrandosi, quindi, anche nelle dinamiche dei rapporti genitoriali. Se, infatti, l'ordinamento statale riconosce il "diritto allo sport" per i minori, deve poi tutelarne e garantirne anche la possibilità di effettivo esercizio, sia come libera pratica sportiva che come partecipazione all'ordinamento sportivo.

V. IL TESSERAMENTO MINORILE.

Uno dei profili che maggiormente evidenzia l'intersezione tra norme sportive e norme statali è quello relativo al tesseramento dei minori³⁷ che, fino al 2016, non era stato mai oggetto di intervento del legislatore statale pur essendo stato oggetto, in diverse occasioni, di controversie devolute alle Corti di giustizia statali (oltre che a quelle sportive³⁸).

Sul punto, appare opportuno ricordare, come obbligatoria premessa, che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica acquista la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo e che la normativa in tema

37 In argomento, cfr. SANTORO, L.: "Il tesseramento minorile", in LIOTTA, G., SANTORO, L.: *Lezioni diritto sportivo*, cit., p. 99; RIGAZIO, S.: *Autodeterminazione del minore*, cit., p. 91 (ma spec. p. 98 "l'atto di tesseramento: natura e contenuto"); BACCIARDI, E.: "La tutela del minore", cit., p. 173.

38 In ordine alle questioni in tema di tesseramento, è opportuno richiamare quanto disposto dalla l. 280/2003 in tema di riparto di competenze tra sistema della giustizia statale e sistema della giustizia sportiva e, particolarmente, sulla competenza di quest'ultima per le questioni relative alla osservanza ed applicazione "delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive" (art.2 comma 1, lett.a). In particolare, diverse FSN annoverano, tra gli organi di giustizia, le "Commissioni Tesseramento" con specifica competenza determinata dalle Carte Federali e le cui decisioni sono poi ricorribili secondo quanto previsto dai Regolamenti/Codici di Giustizia. Per le questioni interne all'ordinamento sportivo, pertanto, non è dubbia la competenza degli organi del sistema della giustizia sportiva. Diversamente, per tutte le questioni che coinvolgono profili di responsabilità genitoriale e situazioni di conflitto tra i genitori o fra genitori e figli: in questo caso la normativa di riferimento, infatti, non è più solo quella delle Carte Federali, ma quella del libro I del Codice Civile e la competenza è, di conseguenza, quella del giudice ordinario.

di tesseramento costituisce, *ratione materiae* ed in rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, materia di competenza delle FSN, DSA ed EPS. Come può evincersi dalla lettura dell'art.31 comma 1 dello Statuto CONI, il tesseramento avviene presso una società od associazione sportiva affiliata presso una Federazione Sportiva Nazionale (o Disciplina Sportiva Associata o Ente Promozione Sportiva), tranne che per i casi particolari nei quali sia consentito il tesseramento individuale presso FSN, DSA o EPS.

Trattandosi di un atto formale dal quale derivano gli effetti propri della cd. soggettività sportiva, primi fra tutti il vincolo sportivo ed il vincolo di giustizia, il tesseramento richiede una (valida) manifestazione di volontà da parte del soggetto e la valida sottoscrizione dell'atto, generalmente contenuto in un modulo predisposto dall'ente dell'ordinamento sportivo. Tale modulo deve essere, appunto, sottoscritto, in modalità fisica o digitale, dal diretto interessato o, in caso di soggetto minore di età, dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Un primo rilevante profilo di inferenza con la normativa statale, pertanto, è quello relativo alla sottoscrizione del tesseramento da parte dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale che richiama, peraltro, il diverso profilo della qualificazione del tesseramento minorile in termini di atto di ordinaria o atto di straordinaria amministrazione ai fini della applicabilità o meno dell'art. 320 cc.

Un secondo profilo di inferenza riguarda la clausola di cittadinanza presente nei moduli di tesseramento che, di fatto, preclude la possibilità di praticare l'attività sportiva ai minori stranieri presenti in Italia. Fino alla fine degli anni '10, in assenza di una normativa di carattere generale, le singole FSN avevano, anche in considerazione della sporadicità dei casi, adottato misure frammentarie tese a risolvere le questioni con graduali aperture verso i minori stranieri; tuttavia, proprio durante gli anni '10, l'esplosione della questione del cd. *ius soli* e del riconoscimento dei diritti dei minori stranieri presenti e cresciuti in Italia, ma privi di cittadinanza, ha portato all'attenzione anche la questione della pratica sportiva, determinando un primo intervento del legislatore statale con la legge n.12/2016 ed un successivo intervento integrativo con la legge n.205/2017, art. 1 comma 369.

Entrambi i profili indicati sono stati contemplati dal legislatore della riforma nell'art.16 del d.lgs. n.36/2021, rubricato, appunto, "Tesseramento degli atleti minori" con soluzioni che dovrebbero risolvere le criticità evidenziate nel corso degli anni e, al contempo, porsi nel solco della normativa codicistica in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, autodeterminazione ed ascolto del minore.

Proprio per inquadrare al meglio le soluzioni proposte dall'art.16 del d.lgs. n.36/2021, appare opportuno ripercorrere le principali questioni relative alla sottoscrizione ed al tesseramento dei minori stranieri, anche alla luce di alcuni

recenti esiti giurisprudenziali ed in particolare di un provvedimento del gennaio del 2022, che ha richiamato, proprio in tema di tesseramento ed attività sportiva del minore, il principio del “best interest of the child” quale criterio di risoluzione della controversia proposta.

I. Pratica sportiva del minore, responsabilità genitoriale e “best interest of the child”.

L'atto di tesseramento, come già anticipato, produce significativi effetti che si riflettono nella sfera giuridica del minore: l'acquisto della soggettività sportiva comporta, infatti, l'acquisto di diritti (ad es. in ordine alla pratica sportiva ma altresì alla vita associativa del sodalizio sportivo) ma altresì di doveri, primo fra tutti il rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo, tra le quali quelle relative al vincolo sportivo ed al vincolo di giustizia.

Le norme relative alle modalità di tesseramento, alla durata dello stesso ed alle modalità di (eventuale) variazione di tesseramento nonché tutti i profili relativi a diritti ed obblighi del tesserato sono contenute nelle Carte Federali delle FSN e delle DSA; in tema di tesseramento, infatti, il CONI non detta alcuna disciplina unitaria³⁹, ma rimette all'autonomia delle FSN e delle DSA la definizione dei criteri e modalità, come previsto all'art.17 dei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate” novellati nel 2018⁴⁰. Scorrendo le normative federali emerge un quadro variegato e composito che si caratterizza per una marcata disomogeneità proprio in tema di sottoscrizione dei tesseramenti dei minori: a fronte di federazioni che richiedono espressamente la necessità della doppia sottoscrizione ed altre che richiedono la sottoscrizione di uno solo dei genitori, si ritrovano formule ambigue, talvolta ancora riferite alla potestà genitoriale.

Alla disomogeneità della disciplina sportiva deve sommarsi l'ulteriore criticità determinata dall'incertezza della dottrina sulla qualificazione del tesseramento in termini di atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione, con conseguente incertezza sull'applicabilità dell'art. 320 cc. e sull'eventuale ricorso al giudice tutelare

39 Lo Statuto CONI contiene un riferimento alla disciplina dei tesseramenti all'art. 2 comma 4bis laddove indica, tra le funzioni di regolazione, quella di dettare principi ed emanare regolamenti “in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili”.

40 L'art. 17, rubricato “Procedura di Tesseramento, affiliazione e riaffiliazione” recita: “1. Le Federazioni disciplinano negli Statuti i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, la Giunta Nazionale del CONI emana ogni quadriennio un'apposita circolare. 2. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico”. Il testo completo dei “Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate” nell'edizione aggiornata del 2018, è disponibile on line sub https://www.coni.it/images/I-Primo-Piano-2018/Principi_Fondamentali_Statuti_FSN_4-9-2018_approvati.pdf.

in caso di disaccordo⁴¹. Le controversie sul tema hanno determinato differenti esiti giurisprudenziali, sia da parte delle Corti statali che da parte delle Corti di giustizia (sportiva) federali, evidenziando la opportunità di un intervento risolutore delle incertezze interpretative⁴². In ambito federale, si sono registrati interventi indirizzati a modificare la disciplina per affermare la sufficienza della singola sottoscrizione mentre alcune federazioni hanno predisposto dei documenti aggiuntivi attraverso i quali il genitore unico firmatario attesta la impossibilità della sottoscrizione da parte dell'altro genitore, sollevando la Federazione da ogni possibile profilo di responsabilità al riguardo⁴³. Proprio in relazione al profilo della responsabilità appare opportuno sottolineare nuovamente come, in considerazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, in presenza di un regolamento federale che richieda la sottoscrizione da parte di un solo genitore, la società sportiva non sia tenuta ad acquisire informazioni sulla situazione familiare del minore e come, in caso di contestazione da parte dell'altro genitore, non sarà ravvisabile alcun profilo di invalidità dell'atto né alcuna responsabilità sportiva della società⁴⁴.

Con riferimento alla giustizia ordinaria, si è già detto che la materia del tesseramento minorile è stata oggetto di controversie devolute alle corti statali poiché vertenti sull'applicabilità o meno dell'art. 320 cc. e sulle conseguenze in termini di validità dell'atto e dei patti stipulati per la risoluzione dello stesso; in più di una occasione le Corti hanno basato la loro decisione sul profilo meramente patrimoniale dell'atto, parametrando la qualifica in termini di straordinaria amministrazione in ragione delle possibili ricadute patrimoniali dell'attività sportiva⁴⁵.

-
- 41 In argomento, particolarmente cfr. BACCIARDI, E.: "La tutela del minore", cit., p. 178 (spec. "la sottoscrizione del modulo di tesseramento tra ordinaria e straordinaria amministrazione").
- 42 PELLACANI, S.: "Le incertezze del tesseramento minorile", *Famiglia e diritto*, 2019, p. 635; l'autore offre una panoramica delle principali questioni dibattute in giurisprudenza, auspicando, nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, un intervento del legislatore sportivo finalizzato ad uniformare la normativa in tema di accesso all'attività sportiva valorizzando il profilo dell'autonomia e della capacità di discernimento proprio per "cogliere il rilievo della volontà dell'atleta minore per riconoscerne, ove se ne ravvisino le condizioni, la prevalenza rispetto anche ad altre posizioni, quali ad esempio quelle dei genitori e della società sportiva".
- 43 La FIGC ha individuato una distinzione tra tesseramento pluriennale e tesseramento annuale, mentre la FIP ha previsto la sottoscrizione di moduli accessori con funzione di esonero di responsabilità per la società sportiva.
- 44 Sul punto, nell'ambito di una copiosa giurisprudenza federale, può ricordarsi una recente decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC che, in relazione ad una controversia vertente sulla validità di un tesseramento sottoscritto da un genitore e contestato dall'altro, abbia affermato: "il caso di un genitore che abbia richiesto il tesseramento del figlio minore per un anno senza averne facoltà, secondo il codice civile o un eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, può dar luogo ad una eventuale responsabilità di tale genitore ai sensi dell'ordinamento statale ma non può impedire il tesseramento del minore secondo l'ordinamento sportivo né determinare una responsabilità disciplinare della società che lo ha tesserato in conformità al dettato dell'art. 39, comma 2, delle NOIF" (decisione 86/2021 del 23 marzo 2021).
- 45 Sul punto può ricordarsi la sentenza del Tribunale di Verbania del 14 aprile 2015, n. 233, nella quale viene espressamente indicata la natura di atto di straordinaria amministrazione del tesseramento del calciatore minore che importa vincolo pluriennale pur riconoscendosi la differenza tra prestazione sportiva nell'ambito di un rapporto di lavoro ed prestazione per attività ludico-ricreativa.

Del tutto peculiare appare, pertanto, la controversia sottoposta alla cognizione, in primo grado, del Tribunale di La Spezia e, successivamente, della Corte d'Appello di Genova che verte sul diniego di sottoscrizione del tesseramento da parte di uno dei genitori in funzione "punitiva" della condotta del figlio e sulla richiesta, da parte dell'altro genitore, di un provvedimento di autorizzazione al tesseramento con unica firma. In entrambi i gradi del giudizio di merito, le Corti hanno autorizzato il tesseramento ed in particolare la Corte d'Appello di Genova nel decreto 19.01.2022⁴⁶ ha assunto quale elemento fondante della decisione la tutela del "best interest of the child" ed il valore della pratica sportiva ai fini del corretto sviluppo della personalità. Il tesseramento minorile in questione era relativo ad una società sportiva dilettantistica affiliata alla FIGC (che richiede la doppia sottoscrizione) e l'opposizione del padre veniva giustificata sulla scorta di un presunto valore educativo del diniego alla pratica sportiva, inteso come punizione per le condotte che il minore, già sedicenne, manifestava nei confronti del genitore (condotte verbali ed in una sola occasione una presunta spinta); l'impedimento alla pratica sportiva veniva considerato dal padre una "misura opportuna al fine di farlo riflettere sulla propria condotta" a fronte della diversa rappresentazione dei fatti presentata dalla madre che non solo aveva evidenziato un benefico impatto della pratica sportiva sullo sviluppo psico-fisico del minore e sul positivo rendimento scolastico, ma altresì riteneva la privazione dello sport una misura eccessiva, ritenendo possibile l'adozione di "condotte più aderenti all'età del minore".

In entrambi i gradi del giudizio di merito, le Corti hanno correttamente inquadrato la pratica sportiva nell'ambito dello statuto dei diritti del minore e, prendendo le mosse dall'art. 315 c.c., hanno evidenziato quali situazioni rilevanti l'obbligo dei genitori di rispettare, nell'adempimento del proprio ufficio di responsabilità genitoriale, capacità, inclinazioni naturali ed ispirazione dei minori e, da parte dei figli, il dovere di rispettare i genitori. Nella valutazione della situazione prospettata, tuttavia, assume particolare rilievo proprio il valore della pratica sportiva e, ancora di più, della pratica di una attività sportiva di gruppo; nella motivazione del decreto della Corte di Appello di Genova viene espressamente richiamata l'esigenza di "tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata" riconoscendo "l'importanza dello svolgimento dell'attività sportiva da parte del minore" sulla duplice considerazione della rispondenza dell'attività alle aspirazioni del minore (come testimoniato anche dagli anni di pregressa pratica della medesima attività sportiva) e del valore educativo della pratica sportiva "peraltro in una squadra, che impone il rispetto di regole di condotta nei confronti dei compagni e dell'allenatore". In relazione alle asserite condotte tenute nei confronti del genitore, i giudici della Corte d'Appello

⁴⁶ Corte App. Genova, sez. III, 19.01.2022, inedita; sul punto sia consentito un ringraziamento all'avv. Francesco Rondini dell'Associazione Italiana Avvocati Sportivi.

sottolineano come un modello di comportamento volto a punizioni o restrizioni (peraltro non direttamente collegate alle mancanze stesse del minore) non appaia il più adeguato alla ricostruzione del rapporto genitoriale, dovendo invece preferirsi un modello basato sul confronto e sul coinvolgimento emotivo per la risoluzione delle cause che sono alla base dei conflitti.

Il decreto della Corte di Appello di Genova, pur ponendosi nel solco di alcune decisioni già assunte dalla giurisprudenza, appare rilevante proprio per la più matura considerazione del valore dell'attività sportiva e per il diretto richiamo al miglior interesse del minore come criterio di base per valutare il ruolo dello sport nello sviluppo psico-fisico del minore. La giurisprudenza degli ultimi anni, infatti, sia in sede di merito che di legittimità, in diverse occasioni ha richiamato il criterio della tutela del "miglior interesse del minore" per situazioni differenti ed eterogenee ma comunque riferibili allo sviluppo della personalità ed al corretto dispiegarsi del rapporto genitoriale.

2. L'intervento del legislatore della riforma: l'art.16 commi 1-2 del d.lgs. n.36/2021.

La questione relativa alla sottoscrizione dell'atto di tesseramento da parte dei genitori o altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sembra aver trovato un nuovo equilibrio con la previsione dell'art.16 del d.lgs. n.36/2021⁴⁷. La norma in questione, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo mese di gennaio 2023⁴⁸, opera una sintesi delle diverse questioni in tema di tesseramento di minori italiani e stranieri e prevede, per la prima volta in un testo di legge statale, un diretto collegamento tra la disciplina sportiva del tesseramento, lo statuto dei diritti del minore e la disciplina codicistica in tema di rapporto di filiazione. In particolare, l'art.16 comma 1 prevede che "la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del minore" e che possa essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore "nel rispetto della responsabilità genitoriale"; in caso di disaccordo tra i genitori dovrà farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 316 cc. ed in caso di crisi del rapporto tra i genitori dovrà aversi riguardo alle disposizioni degli artt. 337biscc e seguenti. Di particolare importanza appare altresì il comma 2, che prevede l'assenso del minore che abbia compiuto i 14 anni di età come elemento essenziale del tesseramento⁴⁹:

47 RIGAZIO, S.: "Minori di età e formazione dei giovani atleti: storia di una riforma incompiuta", in *Commento alla riforma*, cit., p. 75; RENDE, F.: "Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse dei minori", *Rivista di diritto sportivo*, 2022, p. 21.

48 In data 28.09.2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di modifica del d.lgs. n. 36/2021, indicato come "decreto correttivo" con significative modifiche, tra le altre, sia in tema di lavoro sportivo che di coordinamento con la riforma del terzo settore; stante l'assenza di modifiche in relazione all'art.51 del d.lgs. n.36/2021, viene mantenuta la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023.

49 L'innalzamento a 14 anni dell'età richiesta per la manifestazione del consenso costituisce una modifica apportata dal cd. decreto correttivo; in precedenza, infatti, l'età richiesta era fissata a 12 anni, età non ritenuta rispondente ad una "sufficiente maturità del minore" secondo quanto si legge nella relazione illustrativa ed è riportato nel dossier del servizio studi delle Camere (il dossier è consultabile all'indirizzo <http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/CU0294.pdf>).

si tratta di un importante riconoscimento del ruolo dell'autodeterminazione del minore e del valore delle sue capacità di discernimento.

L'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021, peraltro, avrà l'indiscusso valore di richiamare le FSN e le DSA ad un'opera di adeguamento ed armonizzazione delle norme in tema di tesseramento minorile, con l'auspicio che tale prima opera di armonizzazione possa poi condurre ad una più completa ri-considerazione della condizione, delle tutele e dei diritti degli atleti minorenni.

3. Il tesseramento dei minori stranieri.

Anche con riferimento alla questione del tesseramento minorile degli stranieri presenti su territorio italiano il punto di partenza è stato la disorganicità delle disposizioni delle FSN e delle DSA in tema di tesseramento degli sportivi stranieri⁵⁰ che ha, conseguentemente, determinato possibili situazioni di discriminazioni per i minori stranieri presenti sul territorio italiano e preclusioni sulla possibilità di praticare la disciplina sportiva preferita. Il legislatore italiano è intervenuto una prima volta con la legge 20 gennaio 2016 n.12 (Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva)⁵¹ e successivamente con la legge n. 205/2017 che ha ampliato l'ambito di applicazione del tesseramento minorile per gli stranieri⁵².

Il riconoscimento della possibilità di tesseramento anche per i minori presenti sul territorio italiano ma non in possesso di cittadinanza italiana costituisce una applicazione del principio di non discriminazione ed una garanzia del "diritto allo sport" per tutti i minori. La legge n. 12/2016, comunemente indicata come legge sul cd. "ius soli sportivo", ha avuto l'indiscusso merito di colmare una lacuna e porre un principio vincolante per tutte le FSN, DSA ed EPS seppur non è andata esente da critiche per la genericità, ed a volte mancata precisione, di alcuni passaggi che

50 La maggior parte delle FSN e DSA non contemplava, nelle Carte Federali, alcuna disposizione per il tesseramento di sportivi stranieri extra UE, riconoscendo il limite dettato dalla clausola di cittadinanza; solo in alcuni sporadici casi alcune FSN avevano varato disposizioni che equiparavano gli atleti (si pensi ai casi della Federazione Italiana Hockey e della Federazione Pugilistica Italiana).

51 Legge 20.01.2016, n.12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva, in GU 01.02.2016, serie generale n.25; in argomento cfr. il Focus proposto dalla *Rivista di diritto sportivo* nel fascicolo 2/2016, pp. 215-280, con contributi di VARI, F.: "Profili costituzionali del cd. ius soli sportivo: il tesseramento dei minori stranieri tra disciplina legislativa e *drittwirkung* dei diritti fondamentali" (p. 215); SANTORO, L.: "La legge 20 gennaio 2016, n.12: un'occasione perduta" (p. 228); LIOTTA, G.: "Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale" (p. 243); DINELLI, F.: "Tesseramento sportivo ed acquisto della cittadinanza italiana" (p. 254); BASTIANON, S.: "Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n.12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto)" (p. 261).

52 Legge 27 dicembre 2017, n.205, cit; sulle aperture al cd. ius culturae sportivo, cfr. SANTORO, L.: "Il tesseramento dei minori stranieri: il cd. ius soli sportivo", in G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 107; sul punto, tuttavia, l'autrice esprime perplessità in ordine alla scelta del legislatore che non ha previsto un coordinamento tra le due discipline.

ingenerano dubbi. L'art.1 della legge n.12/2016, nella sua formulazione originaria, prevedeva che i minori stranieri regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno di età potessero essere tesserati presso FSN, DSA ed EPS "con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani", superando quindi il limite della clausola di cittadinanza che aveva determinato una serie di controversie e di interventi correttivi, seppur limitati, delle stesse FSN. Il successivo art.2 prevedeva altresì che il tesseramento rimanesse valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno, "fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.91, hanno presentato tale richiesta. La formulazione dell'art. 1 comma 1 della legge n.12/2016 aveva ingenerato forti dubbi sia con riferimento alla scelta del limite temporale, dal momento che l'indicazione del decimo anno poteva apparire discriminatoria, sia con riferimento al requisito della "regolare residenza" che poneva più di un dubbio, soprattutto in considerazione delle situazioni dei minori migranti. Come osservato in dottrina, peraltro, anche la denominazione invalsa nella prassi, cioè legge sullo ius soli sportiva, appare fuorviante, dal momento che non viene in considerazione una modalità di acquisizione della cittadinanza, ma unicamente la possibilità di praticare l'attività sportiva e, quindi, realizzare un diritto riconosciuto al minore in quanto tale; l'acquisizione della cittadinanza che viene indicata al comma 2, infatti, è rimessa alla richiesta del soggetto ed alla presenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 91/92: ai fini sportivi la cittadinanza indicata dall'art.2 indica unicamente il termine ultimo della proiezione di validità del tesseramento.

Le criticità esposte, soprattutto quelle in ordine all'età ed alla situazione giuridica dei minori stranieri, particolarmente i minori migranti, hanno determinato un primo intervento "integrativo" da parte del legislatore nazionale già con l'art. 1 comma 369 della legge n. 205/2017, che pone come unico requisito che il minore straniero sia iscritto "da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano": viene così in considerazione una sorta di ius culturae sportivo che avrebbe dovuto, almeno nelle intenzioni, colmare le situazioni di discriminazione esistenti⁵³. Ulteriore profilo di contrasto a possibili situazioni di disegualianza è, inoltre, l'aver reso esplicito il riferimento allo sport paralimpico ed alla possibilità di effettuare il tesseramento presso società ed associazioni sportive affiliate a FSN, DSA ed EPS "anche paralimpici"; sul punto appare opportuno sottolineare che la formulazione generica dell'art.1 della legge n.12/2016, permetteva di estendere la validità della norma anche al mondo paralimpico, tuttavia l'aver reso esplicito il

53 L'ultima parte del comma 369 recita: "Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani".

riferimento costituisce un indice del riconosciuto valore dello sport paralimpico e del ruolo del CIP e degli enti che si occupano dello sport paralimpico.

La materia del tesseramento minorile degli stranieri non è interessata da alcuna modifica particolare nell'ambito della riforma: l'art.16 del d.lgs. n.36/2021, infatti, ripropone ai commi 3 e 4, la situazione esistente senza apportare alcun profilo innovativo, limitandosi a sintetizzare le due disposizioni eliminando quella che poteva apparire una duplicazione foriera di confusione⁵⁴: il requisito per il tesseramento dei minori stranieri "anche non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno", è unicamente l'iscrizione da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano; per ogni altro profilo, il rinvio è alle stesse "procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2". Sia consentita, sul punto, una considerazione a margine: la ripresa ed il consolidamento dell'approccio basato sul *cd. ius culturae* appaiono certamente un passo in avanti rispetto ai limiti previsti nella prima formulazione della legge n.12/2016, tuttavia a far data dal prossimo 1° gennaio, l'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021 continuerà a perpetrare una disegualianza, ponendo a carico dei minori stranieri il vincolo dell'iscrizione scolastica come accesso alla pratica sportiva; sebbene dal punto sostanziale, è chiaro che l'istruzione scolastica sia un elemento imprescindibile dello sviluppo e dell'educazione dei minori, tuttavia dal punto di vista formale il "diritto allo sport" dei minori stranieri risulta essere eguale a quello dei minori italiani quanto a titolarità, ma differente quanto ad esercizio, dal momento che finisce per presentarsi come una sorta di "diritto vincolato" ad un pre-requisito, non richiesto invece per i minori in possesso di cittadinanza italiana.

IV. ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLO SPORT MINORILE NEL D.LGS. N.36/2021: FORMAZIONE E SICUREZZA DEI GIOVANI ATLETI.

La riforma dell'ordinamento sportivo avrebbe potuto costituire l'occasione per predisporre un corpus normativo organico indirizzato alla pratica sportiva minorile ed alla tutela degli sportivi più giovani; tuttavia, come già osservato, il legislatore ha optato per un approccio frammentario. In particolare, nel d.lgs. n.36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo) sono presenti disposizioni che guardano solo a tre aspetti: il tesseramento (art.16), la formazione dei giovani atleti (art.30) e sicurezza con la previsione di un "responsabile per la sicurezza" da parte delle società sportive (art.33). Un discorso a parte merita la tematica dell'abolizione del vincolo sportivo pur direttamente collegata, in dottrina, alla tutela dell'interesse

⁵⁴ In questi termini SANTORO, L.: "Il tesseramento di minori stranieri", cit., p. 107; l'autrice, infatti, aveva evidenziato come in fase di emanazione della legge n.205/2017, il legislatore non aveva effettuato "alcun coordinamento con la normativa sullo *ius soli sportivo* di cui alla legge n.12/2016, nonostante l'evidente coincidenza della materia".

del minore⁵⁵, nell'ottica dell'avvalorazione del principio di autodeterminazione; l'approfondimento della questione, tuttavia, esula dalle finalità del presente contributo.

Negli altri decreti attuativi si rinvencono alcuni episodici riferimenti ai minori, senza alcuna ottica di sistema, ma unicamente con riferimento ad aspetti peculiari delle tematiche oggetto della normativa: in particolare, nel d.lgs. n.37/2021 (accesso ed esercizio della professione di agente), l'art.10, rubricato tutela dei minori, disciplina alcuni profili del rapporto di mandato sportivo tra agente ed atleta minore di età, individuando al comma 2 i requisiti di validità della sottoscrizione da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, ed al successivo comma 3, un principio di gratuità della prestazione dell'agente nei confronti dell'atleta minore, salva la possibilità di ricevere compensi da parte dei sodalizi sportivi⁵⁶. Nel d.lgs. n.40/2021 (sicurezza nelle discipline invernali)⁵⁷ è presente solo un riferimento all'obbligo di indossare il casco per le persone minori degli anni 18 (art.17)⁵⁸, mentre per la discesa sulle piste non sono presenti riferimenti anagrafici ma unicamente riferimenti alle capacità degli sciatori (art.27). Rinviando per quanto concerne il tesseramento alle considerazioni già svolte nel paragrafo precedente, possono proporsi alcune brevi considerazioni sulle previsioni in tema di formazione e di sicurezza degli atleti minori.

I. La formazione dei giovani atleti.

Si è già visto come l'art.16 in materia di tesseramento minorile abbiano, almeno sulla carta, risolto alcune criticità emerse nella prassi; in relazione alle altre disposizioni dedicate ai minori, l'art.30 è dedicato alla formazione dei giovani atleti, riprendendo una tematica peraltro presente anche nell'art.29 dello Statuto CONI come obbligo a carico delle società ed associazioni sportive. Il tema della formazione è affrontato considerando sia il periodo concomitante con l'attività sportiva che quello successivo alla cessazione della stessa, per favorire l'accesso al mondo del lavoro e, proprio al fine di "garantire una crescita non solo sportiva ma educativa e culturale" ai giovani atleti, viene prevista la possibilità, per le società sportive, di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma,

55 RENDE, F.: "Prestazione sportiva, abolizione del vincolo e interesse del minore", in AA. VV. *Percorsi interdisciplinari*, cit., p.226. In termini generali, sull'abolizione del vincolo sportivo, cfr. altresì INDRACCOLO, E.: "Tesseramento e abolizione del vincolo sportivo", *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2021, p. 282.

56 In argomento, cfr. MAUCERI, T.: "Il rapporto tra l'atleta minore di età e l'agente sportivo", in AA. VV. *Percorsi interdisciplinari*, cit., p. 261.

57 Per un commento sul d.lgs. n.40/2021 cfr. AA. VV. *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali* (a cura di E. BALLARDINI, G. CESARI), Giuffrè, Milano, 2022; PELLACANI, S.: "Nuove previsioni in tema di svolgimento degli sport invernali", in AA. VV. *Commento alla riforma*, cit., p.217; CAMPIONE, R.: "La disciplina delle attività sportive invernali dalla l. n. 363/2003 al d.lgs. 40/2021", *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2021, p.388.

58 L'art.17 costituisce una delle innovazioni indirizzate a rafforzare la sicurezza sulle piste poiché innalza da 14 a 18 anni l'età per l'uso obbligatorio del casco

per il diploma di istruzione secondaria superiore e per le certificazioni tecniche superiori, nonché contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. In ottica universitaria, vengono altresì indicate le classi di laurea specifiche per la formazione degli sportivi, richiamando quanto già contenuto nelle linee guida europee in tema di dual career degli sportivi, e consolidando l'indirizzo già intrapreso dal CONI nella promozione della formazione universitaria degli atleti. Il raccordo con la normativa statale relativa al settore scolastico ed al settore universitario è rimesso ai successivi decreti di attuazione del d.lgs. n.36/2021, tuttavia è interessante evidenziare come la norma presenti un ambito di operatività ampio e possa realisticamente portare alla organizzazione di un sistema di formazione e promozione dell'inserimento lavorativo post-carriera degli atleti, colmando una lacuna tutt'ora esistente.

Ad ulteriore testimonianza della rilevanza della formazione dei giovani atleti, il comma VII prevede la possibilità di attingere, in ottica mutualistica, alla quota di introito della commercializzazione dei diritti televisivi che il d.lgs. n.9/2008 destina alla FIGC; tale quota, fissata nella misura del 10% del ricavato dalla vendita dei diritti delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A (art. 22, commi 1 - 2) ed originariamente destinata allo sviluppo del settore giovanile della FIGC potrà, invece, essere rivolta anche a vantaggio delle altre FSN.

2. Salute e sicurezza dei giovani atleti.

L'art. 33, rubricato "Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori" dedica gli ultimi due commi agli sportivi più giovani rinviando ad un successivo decreto la normativa di dettaglio in tema di "tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva" (comma 6) e richiamando espressamente l'applicazione della Convenzione di Lanzarote contro abusi e sfruttamenti a sfondo sessuale dei minori (comma 7).

Preliminare ad una più dettagliata analisi delle citate disposizioni appare una considerazione di critica alla scelta del legislatore di non dedicare alla sicurezza dei minori una apposita disposizione normativa, "relegando" la questione agli ultimi due commi di una norma, l'art.33 appunto, che presenta una prima parte (commi 1-5) dedicati ai lavoratori ed una seconda (6-7) dedicati ai minori. L'ambito soggettivo di applicazione della norma, pertanto, risulta determinato, nella prima parte, da un requisito formale (cioè lo status di "lavoratore sportivo") mentre nella seconda solo da un requisito anagrafico (la minore età): difatti, sebbene il comma 6 presenti in incipit un riferimento all'applicazione della legge n. 977/1967 sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, il decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021 non viene riferito solo al minore "lavoratore sportivo", ma in termini più generali, ai "minori che svolgono attività sportiva". La tutela della sicurezza viene quindi declinata secondo due basi soggettive di riferimento: i lavoratori sportivi ed i minori; ancora una volta,

emerge come sarebbe stato preferibile, per il legislatore della riforma scegliere una diversa organizzazione e dedicare un apposito titolo allo sport minorile, accorpendo le diverse disposizioni.

La tutela di "salute e la sicurezza" dei minori che praticano l'attività sportiva costituisce oggetto di precisi obblighi delle società sportive, tra i quali figura, quale novità assoluta, la designazione di una nuova figura nell'organico delle organizzazioni sportive, cioè il "responsabile per la protezione dei minori" indicandone quali scopi principali la "lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza" e "la protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi". La questione appare di particolare e preoccupante attualità, sul portato di molteplici vicende che hanno evidenziato la presenza di situazioni di abuso e di molestie a sfondo sessuale anche nel mondo sportivo e che, proprio per la notorietà e l'eco mediatico di alcuni di essi⁵⁹, hanno permesso di portare la questione all'attenzione del legislatore sportivo e di quello statale. Il d.lgs. 36/2021, con la previsione di una forte tutela per la sicurezza dei giovani atleti e l'esplicito richiamo alle normative in tema di abuso sui minori rende testimonianza proprio della maturata consapevolezza in ordine alla diffusione e ai pericoli correlati alle situazioni di abuso a sfondo sessuale che nel mondo sportivo, come evidenziato dalla casistica, solo in pochissimi casi sfocia in situazioni di violenza, ma piuttosto determina situazioni di subornazione psicologica e di sfruttamento, da parte degli adulti, delle proprie posizioni (allenatore, dirigente, componente dello staff) per trasformare il rapporto di fiducia con l'atleta minore in una relazione distorta⁶⁰.

Il tema richiede una particolare attenzione ed è importante evidenziare che nell'attuazione concreta di questi indirizzi di tutela, rimessa all'emanando decreto previsto dal comma 6, non solo dovranno definirsi con puntualità e (possibilmente) senza lacune ruoli e funzioni del responsabile per la protezione dei minori, ma altresì creare un coordinamento con le discipline di prevenzione, accertamento e sanzione sia con riferimento alla disciplina sportiva che a quella statale⁶¹. La figura del responsabile della protezione dei minori, infatti, dovrà necessariamente porsi al crocevia di situazioni che interesseranno il diritto penale e il diritto sportivo federale, soprattutto in relazione ai profili qualificatori dell'illecito e alla

59 La più eclatante tra le vicende assurde agli onori delle cronache negli ultimi anni è quella che ha interessato il medico della federazione di ginnastica degli Stati Uniti (USA Gymnastics) e che ha visto coinvolte come vittime più di 500 giovani atlete, tra le quali molte atlete della rappresentativa olimpica e la stessa Simon Biles; purtroppo anche guardando alla realtà europea non sono mancati episodi che hanno coinvolto decine di giovani atleti.

60 Per una analisi dei fenomeni, con riferimento alla giurisprudenza penale e alle decisioni sportive più rilevanti, cfr. GRILLO, R.: "Abusi sessuali e bullismo", cit., p. 52 ss.; di particolare interesse anche BETTI, F.: *Violenza ed abusi nello sport*, Tesi di laurea vincitrice del premio RDES e pubblicata in RDES, 2020.

61 Tra le modifiche apportate dal cd. decreto correttivo, l'unica che riguarda l'art.33 prevede il coinvolgimento del Ministero della famiglia tra gli organi che concorrono alla definizione delle norme di dettaglio in materia di salute e sicurezza dei minori, accanto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

utilizzabilità del materiale probatorio nei due diversi processi, in sede penale ed in sede sportiva.

VII. NON PROPRIO UNA CONCLUSIONE...

Le considerazioni svolte hanno evidenziato la complessità sottesa al riconoscimento del diritto allo sport per i minori e, al contempo, il perdurare di una sorta di distratta e frammentaria attenzione sia da parte del legislatore statale che da parte del legislatore sportivo. La centralità del minore come soggetto di diritto e l'adozione del *best interest of child* come criterio primario anche da parte delle Corti di giustizia testimoniano un cambiamento rispetto alla passata concezione paternalistica ma devono altresì fungere da proiezione, quasi da "fuga in avanti" verso più attente e mature considerazioni delle dinamiche che coinvolgono i minori. L'ambito sportivo può e deve essere uno dei terreni d'elezione per questa emancipazione e promozione del minore e dei suoi diritti, intesi come situazioni concrete e non solo come mere affermazioni di principio.

In questo senso l'affermazione del diritto allo sport appare un buon primo passo ma di certo non un punto di arrivo per almeno due ordini di ragioni: da un lato, l'esistenza di una serie di vincoli all'esercizio della pratica sportiva e dall'altro la mancanza di una coordinata normativa di protezione contro le situazioni patologiche che possono compromettere l'equilibrio sviluppo della personalità. Una matura considerazione del diritto allo sport per i minori non può prescindere dalla consolidazione di un sistema integrato tra pratica sportiva, istruzione scolastica, formazione professionale ed accesso al mondo del lavoro: in questo senso la riforma ha posto dei primi tasselli che, tuttavia, dovranno essere resi operativi ed incrementati per poter dare risultati ottimali per i giovani atleti e le giovani atlete. Parimenti, la sicurezza della pratica sportiva non può limitarsi alla dimensione del gesto atletico e del rispetto delle regole, ma deve essere interpretata in senso omnicomprensivo della vicenda sportiva di ogni giovane atleta, comprendendo e tutelando soprattutto la dimensione di crescita interiore: l'attenzione al giovane atleta proiettato verso la dimensione lavorativa e verso il professionismo non deve portare a trascurare i tanti giovani atleti che si dedicano con passione e spirito olimpico alla pratica non agonistica ed alla promozione dei valori sociali dello sport.

La riforma dell'ordinamento sportivo faticosamente avviata in questi anni è stata definita da alcuni commentatori come "una riforma incompiuta" con riferimento allo sport minorile, lamentando non soltanto il mancato coinvolgimento del Garante dell'Infanzia, quale possibile interlocutore in tema di sicurezza, ma altresì la stessa assenza di ogni esplicito riferimento al principio del "*best interest*

of child"⁶². Di certo non può negarsi che, ed è stato già evidenziato, è stata una grande occasione perduta per ordinare a sistema le disposizioni in tema di sport minorile; proprio la riforma, tuttavia, può costituire tuttavia un punto di partenza per proiettare le istanze di avvalorazione del giovane atleta, inteso come figura esemplificativa ogni oltre possibile gender gap, sia nell'ordinamento statale che nell'ordinamento sportivo, per realizzare una sorta di circuito virtuoso volto allo sviluppo, ordinato ed armonico, della sua personalità.

62 RIGAZIO, S.: "Minori di età e formazione dei giovani atleti: storia di una riforma incompiuta", in *Commento alla riforma*, cit., p.91.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. *La nuova legislazione sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali* (a cura di E. BALLARDINI, G. CESARI), Giuffrè, Milano, 2022.

AA. VV.: "Lo statuto dei diritti del figlio" in *La riforma della filiazione* (a cura di C. M. BIANCA), WKI Cedam, Milano, 2015, pp. 55-166.

AA.VV.: "Nuovo Titolo IX del libro I rubricato "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio"" in *Filiazione. Commentario al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014, p. 88-210.

BACCIARDI, E.: "La tutela del minore nell'attività sportiva", in AA. VV., *Sport e ordinamenti giuridici* (a cura di L. BRUSCUGLIA, R. ROMBOLI), Pisa University Press, Pisa, 2009, pp. 173 ss.

BASTIANON, S.: "Il modello sportivo europeo e la condizione giuridica degli sportivi stranieri" in AA. VV., *Diritto dello sport* (a cura di G. CASSANO, A. CATRICALÀ), Maggioli, Rimini, 2020, pp.191 ss.

BASTIANON, S.: *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Giappichelli, Torino, 2016.

BASTIANON, S.: "Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n.12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto)" *Rivista di diritto sportivo*, 2016, pp. 261.

BASTIANON, S., NASCIBENE B.: *Diritto europeo dello sport*, Giappichelli, Torino, 2011.

BONINI, F.: *Le istituzioni sportive italiane: storia e politica*, Giappichelli, Torino, 2006.

BUSACCA, A.: "Brevi note in tema di abusi a sfondo sessuale nel mondo sportivo: verso una tutela (più effettiva) per gli atleti e le atlete più giovani?", *Olympialex Review*, 2020, pp. 70 ss.

BUSACCA, A.: "Parità di genere e non discriminazione delle donne nello sport" in AA. VV., *Uguaglianza uomo-donna storia di un'incompiuta* (a cura di C. PARRINELLO), ESI, Napoli, 2019, pp. 121 ss.

CALCIANO, M.C.: *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010.

CAMPIONE, R.: "La disciplina delle attività sportive invernali dalla l. n. 363/2003 al d.lgs. 40/2021", *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2021, pp.388 ss.

CANELLA, M., GIUNTINI, S., GRANATA I.: *Donna e Sport*, FrancoAngeli, Milano, 2019

DIETSCHY P., PIVATO S.: *Storia dello sport in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2019

DIGENNARO S., GASPARINI W.: "La costruzione di un'Europa sociale dello sport", *Rivista Trimestrale di Scienze dell'Amministrazione*, 2013, pp. 27 ss.

DINELLI, F.: "Tesseramento sportivo ed acquisto della cittadinanza italiana", *Rivista di diritto sportivo*, 2016, pp. 254 ss.

DI CIOMMO, F., VITI, V.: "La responsabilità civile in ambito sportivo", in AA. VV., *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE), Giuffrè, Milano, 2008, pp. 277 ss.

DI MARTINO G.: "La responsabilità dell'organizzatore di eventi e del gestore di impianti sportivi", in AA. VV., *Diritto Privato dello Sport* (a cura di E. BATTELLI), Giappichelli, Torino pp. 157 ss.

FRATTAROLO, V.: *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2005.

GORASSINI, A.: "La famiglia vista dal figlio", in AA. VV., *La famiglia all'imperfetto* (a cura di A. BUSACCA) ESI, Napoli, 2016, pp.31 ss.

GRILLO, R.: "Abusi sessuali e bullismo nello sport", *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2020, pp.31 ss.

INDRACCOLO, E.: "Tesseramento e abolizione del vincolo sportivo", *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2021, pp. 282 ss.

INDRACCOLO, E.: "Sport femminile e discriminazioni di genere: la riforma dello sport femminile in Italia", *Ajl*, 2020, pp. 594 ss.

LA ROSA, E.: "Diritti dei figli e responsabilità genitoriale nell'evoluzione della famiglia", *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2020, pp. 919 ss.

LIOTTA, G.: "Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale", *Rivista di diritto sportivo*, 2016, pp. 243 ss.

MANCUSO, C.: *Percorsi di storia ed antropologia dello sport*, Il Mulino, Bologna, 2022.

MAUCERI, T.: "Il rapporto tra l'atleta minore di età e l'agente sportivo", in AA. VV., *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi* (a cura di G. DI ROSA, S. LONGO, T. MAUCERI), Giappichelli, Torino, 2021, pp. 261 ss.

PELLACANI, S.: "Nuove previsioni in tema di svolgimento degli sport invernali", in AA. VV., *Commento alla riforma dello sport* (a cura di L. SANTORO, G. LIOTTA), Palermo University Press, 2021, pp. 217 ss.

PIERINI, M.: "L'autonomia del fenomeno sportivo nell'ordinamento repubblicano e dell'Unione Europea" in AA. VV., *Diritto dello sport* (a cura di G. CASSANO, A. CATRICALÀ), Maggioli, Rimini, 2020, pp. 33 ss.

PIGNALOSA, M.P.: "La responsabilità civile nello sport", in AA. VV., *Diritto dello sport* (a cura di G. CASSANO, A. CATRICALÀ), Maggioli, Rimini, 2020, pp. 304 ss.

PITTALIS, M., "L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione", *Corriere Giuridico*, 2021, pp. 737 ss.

PITTALIS, M.: *Sport e Diritto*, WKI, Milano, 2019

RENDE, F.: "Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse dei minori", *Rivista di diritto sportivo*, 2022, pp. 21 ss.

RENDE, F.: "Prestazione sportiva, abolizione del vincolo e interesse del minore", in AA. VV., *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi* (a cura di G. DI ROSA, S. LONGO, T. MAUCERI), Giappichelli, Torino, 2021, pp. 226 ss.

RENDE, F.: "La responsabilità degli istruttori sportivi", *Olympialex Review*, 1/2020, pp. 89 ss.

RIGAZIO, S.: "Minori di età e formazione dei giovani atleti: storia di una riforma incompiuta", in AA. VV., *Commento alla riforma dello sport* (a cura di L. SANTORO, G. LIOTTA), Palermo University Press, 2021, pp. 75 ss.

RIGAZIO, S.: *Autodeterminazione del minore ed attività sportiva*, Giappichelli, Torino, 2018.

RIPA, L.: "Riforma strutturale dello sport italiano: verso una nuova figura di lavoratore sportivo?", *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2020, pp. 201 ss.

RIPA, L.: "La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario", *AJL*, 2015, pp. 199 ss.

RODRIGIEZ TEN, J., MILAN GARRIDO, A.: *Regimen juridicos de los deportistas menores de edad*, Reus, Barcelona, 2020.

SANTORO, L.: "La legge delega 86/2019 e le norme di attuazione: uno sguardo d'insieme", in AA. VV., *Commento alla riforma dello sport* (a cura di L. SANTORO, G. LIOTTA), Palermo University Press, 2021, pp. 9 ss.

SANTORO, L.: "La legge 20 gennaio 2016, n.12: un'occasione perduta", *Rivista di diritto sportivo*, 2016, pp. 228 ss.

SANTORO, L., LIOTTA, G.: *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè 2020.

TORRISI, A.: "Il calcio femminile nella recentissima riforma", in AA. VV., *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studi* (a cura di G. DI ROSA, S. LONGO, T. MAUCERI), Giappichelli, Torino, 2021, pp. 277 ss.

VALCADA, M.: "L'Unione Europea e lo Sport", in COLANTUONI, L.: *Diritto Sportivo* (II ed. a cura di IUDICA, F.), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 11 ss.

VALENZA, C. A.: "La responsabilità civile dell'atleta e degli insegnanti e degli istruttori", in AA.VV., *Diritto Privato dello Sport* (a cura di E. BATTELLI), Giappichelli, Torino pp. 137 ss.

VARI, F.: "Profili costituzionali del cd. ius soli sportivo: il tesseramento dei minori stranieri tra disciplina legislativa e *drittwirkung* dei diritti fondamentali", *Rivista di diritto sportivo*, 2016, pp. 215 ss.